

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2012

che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce un elenco dell'Unione di monomeri, altre sostanze di partenza e additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica. Di recente l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato valutazioni scientifiche favorevoli concernenti altre sostanze che sarebbe quindi opportuno aggiungere all'attuale elenco.
- (2) Per alcune altre sostanze, che sono state oggetto di una nuova valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità, è opportuno modificare le restrizioni e/o le specifiche a suo tempo stabilite a livello di UE.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (4) La sostanza iscritta con il numero di sostanza MCA 257 e la denominazione dipropilenglicole può essere utilizzata come additivo nelle materie plastiche conformemente alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 in cui figura con il numero CAS 0000110-98-5. Nella direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽³⁾, questa sostanza recava il numero CAS 0025265-71-8. Tale riferimento è stato cancellato all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 10/2011, che sostituisce la direttiva 2002/72/CE, in quanto ritenuto superfluo. Tuttavia, considerato che il numero CAS

0025265-71-8 si riferisce alla miscela di isomeri ad uso commerciale piuttosto che alla sostanza pura, è opportuno reinserirlo nel regolamento (UE) n. 10/2011. È opportuno che il numero CAS 0000110-98-5 sia mantenuto nella tabella 1.

- (5) La nota sulla verifica della conformità n. (4) nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 si riferisce in modo ambiguo al simulante D, laddove si dovrebbe fare riferimento al simulante D2. Pertanto, è opportuno che la nota n. (4) faccia riferimento al simulante D2.
- (6) Occorre pertanto correggere di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011.
- (7) Per limitare gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori, è opportuno che i materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente in conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 10/2011 che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere commercializzati fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che rimangano sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I materiali e gli oggetti in materia plastica commercializzati legalmente prima del 1° gennaio 2013 che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati sino al 1° gennaio 2014. Essi possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è così modificato:

1) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (3) è sostituito dal testo seguente:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
257	13550	0000110-98-5	Dipropilenglicole	sì	sì	no				
	16660	0025265-71-8								
	51760									

2) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo della colonna (8) è sostituito dal testo seguente:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
449	49840	0002500-88-1	Disolfuro di diottadecile	sì	no	sì	0,05			

3) nella tabella 1, relativamente alla sostanza a seguire, il testo delle colonne (8) e (9) è sostituito dal testo seguente:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
180	17160	0000097-53-0	Eugenolo	no	sì	no		(33)		

4) nella tabella 1, relativamente alle sostanze a seguire, il testo della colonna (10) è sostituito dal testo seguente:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
807	93485	—	Nitruro di titanio, nanoparticelle	sì	no	no			Nessuna migrazione di nanoparticelle di nitruro di titanio. Da utilizzarsi unicamente nel polietilene tereftalato (PET), fino a 20 mg/kg. Nel PET gli agglomerati hanno un diametro pari a 100 — 500 nm consistente in nanoparticelle primarie di nitruro di titanio; le particelle primarie hanno un diametro di circa 20 nm.	
865	40619	0025322-99-0	Copolimero butilacrilato-metilmetacrilato-butilmetacrilato	sì	no	no			Da utilizzarsi unicamente: a) nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo dell'1 % p/p; b) nell'acido polilattico (PLA) con un tenore massimo del 5 % p/p.	
868	53245	0009010-88-2	Copolimero etilacrilato-metilmetacrilato	sì	no	no			Da utilizzarsi unicamente: a) nel cloruro di polivinile (PVC) rigido con un tenore massimo del 2 % p/p; b) nell'acido polilattico (PLA) con un tenore massimo del 5 % p/p; c) nel polietilene tereftalato (PET) con un tenore massimo del 5 % p/p.	

5) nella tabella 1, le seguenti righe sono inserite in ordine numerico dei numeri di sostanza MCA:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
858	38565	0090498-90-1	3,9-bis [2- (3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) propionilossi) -1,1-dimetiletil] -2,4,8,10-tetraossaspiro [5,5] undecano	sì	no	sì	0,05		LMS espresso come somma della sostanza e dei suoi prodotti di ossidazione 3- [(3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) prop-2-enoilossi) -1,1-dimetiletil] -9- [(3- (3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil) propionilossi) -1,1-dimetiletil] -2,4,8,10-tetraossaspiro [5,5] -undecano in equilibrio con il suo tautomero, il para-chinone metide.	(2)
874	16265	0156065-00-8	α -dimetil-3- (4'-idrossi-3'-metossifenil) propilsilossi, ω -3-dimetil-3- (4'-idrossi-3'-metossifenil) propilsilil polidimetilsilossano	no	sì	no	0,05	(33)	Da utilizzarsi unicamente come comonomero nel policarbonato silossano modificato. La miscela oligomerica deve essere caratterizzata dalla formula $C_{24}H_{38}Si_2O_5(SiOC_2H_6)_n$ ($50 > n \geq 26$).	
902		0000128-44-9	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido, sale di sodio	sì	no	no			La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza specifici di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽¹⁾	
979	79987	—	Copolimero polietilene tereftalato, polibutadiene idrossilato, anidride pirromellitica	sì	no	no			Da utilizzarsi unicamente nel polietilene tereftalato (PET), con un tenore massimo del 5 % p/p.	

⁽¹⁾ GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

6) nella tabella 2 è inserita la seguente riga in ordine numerico dei numeri della restrizione di gruppo:

(1)	(2)	(3)	(4)
N. restrizione di gruppo	N. sostanza MCA	LMS(T)[mg/kg]	Specifiche relative alla restrizione di gruppo
33	180 874	NR	espresso come eugenolo

7) nella tabella 3 relativa alla verifica della conformità, il contenuto della nota (4) è sostituito dal seguente:

(1)	(2)
N. della nota	Note sulla verifica della conformità
(4)	Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D2.